



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PARISI | MARIAPIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ANDREOLI | GIULIANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ZAMPI | CARLO MARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]/11
depositato il 05/08/2011

- avverso la sentenza n. [redacted]/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA/
proposto dall'ufficio: EQUITALIA EMILIA NORD S.P.A.

difeso da:

controparte:

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
STRADA ZAROTTO 86/A 43123 PARMA PR

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO [redacted] RPEF 2004

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2945/11

UDIENZA DEL

25/11/2014

ore 14:30

SENTENZA

N°

2066/4/14

PRONUNCIATA IL:

25 NOV. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 NOV. 2014

Il Segretario

Leonardo Jusco



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV
R.G.A. n. 2945/2011 Udienza del 25/11/2014

FATTO

Con appello depositato in data 05.08.2011 l'Agente della riscossione, Equitalia Emilia Nord s.p.a., ha impugnato la sentenza n. 31/07/2011 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Parma in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] con vittoria di spese liquidate in € 1.500,00 oltre spese accessorie.

La controversia trae origine dalla notificazione, mediante raccomandata postale (c.d. notificazione diretta del concessionario), della cartella di pagamento n. [REDACTED] recante l'iscrizione a ruolo di € 70.580,75 dovuti a titolo di i.r.pe.f., oltre sanzioni ed interessi, in ordine a n. 3 avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006.

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento eccependo:

- in via preliminare, l'illegittima iscrizione a ruolo degli importi intimati in violazione dell'art. 68, d.lgs. n. 546/92, perché gli atti di accertamento presupposti erano stati a loro volta impugnati ed erano pendenti i relativi giudizi;
- nel merito, l'inesistenza e l'inefficacia della notificazione perché eseguita da soggetto non abilitato;
- la nullità della cartella di pagamento perché la relazione di notificazione sarebbe stata posta nel frontespizio - e non in calce all'atto - in violazione dell'art. 148 c.p.c.;
- l'incompletezza dell'atto notificato perché mancante di una pagina (facciate 5 di 10 e 6 di 10);
- la nullità della notificazione perché l'atto sarebbe stato spedito in busta chiusa anziché in plico sigillato contrariamente a quanto previsto dall'art. 14, legge n. 890/1982 e dell'art. 149 c.p.c.;
- l'inesistenza della notificazione in quanto il concessionario non avrebbe prodotto l'avviso di ricevimento attestando l'intervenuta consegna e l'identità del soggetto che ha ricevuto l'atto;
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione ed omessa indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 4 *ter*, legge n. 31/2008 e dell'art. 7, comma 2, lett. *a*), legge n. 212/2000, poiché la cartella conteneva ruoli resi esecutivi in data 03.06.2010.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV
R.G.A. n. 2945/2011 Udienza del 25/11/2014

Il concessionario della riscossione, costituitosi in giudizio, contestava tutte le eccezioni sollevate dalla controparte argomentando sulla regolarità della notificazione ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva circa la questione preliminare di violazione dell'art. 68, d.lgs. n. 546/92.

Il primo Collegio, rilevava che:

- la relata di notificazione della cartella sarebbe stata lasciata in bianco in violazione dell'art. 148 c.p.c.;
- la cartella di pagamento non recava l'indicazione del responsabile del procedimento contrariamente a quanto affermato dell'Amministrazione nelle proprie controdeduzioni;
- era presente soltanto l'indicazione del responsabile degli adempimenti di stampa e notificazione mentre non era rinvenibile l'indicazione del responsabile della formazione del ruolo in violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000.

In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di legittimità dell'atto gravato, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, per le ragioni che si espongono di seguito.

Il primo Collegio avrebbe errato nel giudicare la notificazione in contrasto con l'art. 148 c.p.c.. Nel caso di specie, secondo l'appellante, la procedura di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dall'art. 26, d.P.R. n. 602/73, non necessiterebbe della compilazione della relata di notificazione. La prova dell'avvenuta notificazione sarebbe consisterebbe nella produzione dell'avviso di ricevimento.

La parte eccepisce altresì che l'intervenuto e tempestivo deposito del ricorso ad opera del contribuente avrebbe, in ogni caso, sanato il vizio eccepito dal contribuente ai sensi degli articoli 156 e 160 c.p.c..

In relazione all'indicazione del responsabile del procedimento l'appellante ha eccepito l'adempimento del suddetto onere così che la cartella di pagamento sarebbe legittima e conforme al disposto della legge n. 31/2008.

Con controdeduzioni del 14.10.2011 il contribuente, [REDACTED] si è costituito in giudizio per la conferma della pronuncia di prime cure con vittoria di spese.

La parte privata ha ribadito l'estraneità dell'agente della riscossione alla procedura di notificazione e, per tale motivo, la notificazione a mezzo posta si sarebbe dovuta eseguire attraverso i soggetti abilitati indicati espressamente nell'art. 26. d.P.R. n. 602/73. La notificazione eseguita, pertanto, integrerebbe



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV
R.G.A. n. 2945/2011 Udienza del 25/11/2014

non già un caso di nullità sanabile bensì un caso di inesistenza della notificazione e come tale non suscettibile di sanatoria alcuna. Da ciò conseguirebbe anche la non applicabilità degli art. 156 e 160 c.p.c.

La parte privata ha evidenziato che l'incompletezza dell'atto notificato (due pagine – due facciate mancanti) non sarebbe stata contestata dall'appellante.

Conclusivamente la parte privata ha ribadito l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'omessa sottoscrizione dell'atto impugnato. La parte ha inoltre specificato che l'indicazione del responsabile del procedimento non potrebbe essere intesa quale l'esclusiva indicazione del funzionario addetto alla stampa ed alla notificazione dell'atto, ma dovrebbe riguardare anche la procedura di calcolo degli interessi e degli aggi rispondendo tale requisito all'esigenza di un'azione amministrativa rispondente ai dettami dello Statuto del Contribuente.

Con successive memorie del 04.11.2014 il contribuente ha ribadito le proprie difese allegando copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie doglianze.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene di respingere l'appello per le ragioni illustrate di seguito. L'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) prevede, al suo comma 2, lett. a), che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e del Concessionario devono "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento.

A sua volta l'art. 36, comma 4 *ter*, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con mod. in L. 28 febbraio 2008, n.31, dispone che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento d'iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella stessa.

Ai sensi della norma sopracitata, detta sanzione di nullità si applica soltanto ai procedimenti esattivi i cui ruoli sono stati consegnati agli agenti per la riscossione dal 01.06.2008.

Nel caso in esame, dall'atto impugnato allegato dal contribuente si evince che trattasi di ruoli successivi al 01.06.2008 e che, pertanto l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella stessa era dovuta a pena di nullità.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV
R.G.A. n. 2945/2011 Udienza del 25/11/2014

Dall'atto impugnato, si evince altresì che risulta indicato nella cartella di pagamento il responsabile dell'iscrizione a ruolo (individuato nella persona di [REDACTED]), ma non è indicato il responsabile dell'emissione della cartella di pagamento (individuato nella persona di [REDACTED] stando a quanto affermato dal Concessionario nelle controdeduzioni prodotte in prime cure).

La circostanza potrebbe essere spiegata con riferimento all'eccezione della parte privata circa la mancanza di due pagine della cartella di pagamento notificata. Sul punto, si osserva che né il concessionario ha contestato l'eccezione in commento, né ha fornito la prova di aver notificato l'atto completo. In difetto di tali elementi torna utile rammentare quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 18252 del 30 luglio 2013 secondo cui *"Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima."*

Nel caso in esame il concessionario non ha fornito alcuna prova circa il contenuto della busta notificata, quindi, circa l'eventuale possibilità che l'atto impugnato sia stato notificato con le pagine di cui la parte ha contestato l'omessa allegazione.

In conclusione la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio non risponde alle prescrizioni di cui all'art. 36, comma 4 *ter*, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con mod. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, previste a pena di nullità e, pertanto, deve essere dichiarata illegittima.

La questione affrontata è assorbente degli altri motivi d'appello di cui, in definitiva, deve disporsi il rigetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per questo grado di giudizio in € 1.500,00 oltre imposte, interessi ed oneri accessori.

P.Q.M.

- rigetta l'appello del concessionario Equitalia Emilia Nord s.p.a.;
- condanna la soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00, come in motivazione.

Bologna, 25.11.2014

Il Relatore

dott. Giuliano Andreoli

Il Presidente

dott. Mariapia Parisi